



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I F O G G I A
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 08/06/2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 155 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

VISCIO ROBERTO, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Marone

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministero in carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, quale Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: riconoscimento punteggio servizio militare

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 9.1.2023, Viscio Roberto – premesso di aver presentato domanda per l'inserimento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico del comparto A.T.A. per il triennio 2021/2023 – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, lamentando che, nelle predette graduatorie, non gli era stato riconosciuto il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio *ex art.* 485, comma 7, del D.lgs. n. 297/94.

Denunciata, sotto vari profili, l'illegittimità di tale mancato riconoscimento, siccome integrante violazione degli artt. 569 D.lgs. n. 297/1994, 2050 D.lgs. n. 66/2010, 62 L. n. 312/1980, nonché 3, 52 e 97 Cost., la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) *ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio*

integrale (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Foggia, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente; B) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere il punteggio integralmente (6 pt) del servizio militare, per la provincia di Foggia, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente; C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Foggia, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare; C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, resistendo al ricorso. Istruita documentalmente, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le condivisibili ragioni espresse in precedenti conformi di questo Ufficio (cfr., Tribunale di Foggia-Sez. Lav., sentenza n. 469/2023 del 9.2.2023, pronunciata nel procedimento n. 5509/2022 R.G.L., Pres. est., dott.ssa Beatrice Notarnicola), di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

“La questione è stata ripetutamente risolta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai “precari” A.T.A..

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente: “5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non

qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento peggiore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle

graduatorie.” (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34686) etc.)”.

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza del Ministero resistente, stante il consolidamento dell’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Viscio Roberto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito con ricorso depositato il 9.1.2023, nella causa iscritta al n. 155/2023 R.G.L., così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell’accesso alle le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023;
- b) per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a procedere alla relativa attribuzione;
- c) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.164,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Avv. Guido Marone.

Foggia, 08/06/2023

Il Giudice
Ivano Caputo